

Pianificazione patrimoniale tramite *trust*

Marcello Ascenzi – dottore commercialista

La pianificazione patrimoniale trova nell'utilizzo del trust un utile strumento per soddisfare esigenze legate alla gestione e trasmissione generazionale di patrimoni ma gli aspetti fiscali presentano ancora insidie in relazione all'imposizione indiretta.

Premessa

Il *trust* non è certo uno strumento giuridico nuovo, risalendo al 1992 il riconoscimento dell'istituto nel nostro ordinamento con l'entrata in vigore della Convenzione 1° luglio 1985 firmata all'Aja¹. Tuttavia, il recente inquadramento fiscale fornito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 34/E/2022](#) offre alcune certezze in più per il suo impiego. Il richiamato documento di prassi, tuttavia, non consente di superare completamente le incertezze sul momento impositivo, per le imposte indirette di successione e donazione, in quanto l'Agenzia delle entrate sembra non aderire perfettamente all'interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità.

Trust e pianificazione patrimoniale

Il *trust* consente di risolvere le più complesse esigenze relative alla pianificazione patrimoniale, quali la protezione dei beni e il loro impiego per diverse finalità, tra cui il mantenimento della famiglia, il passaggio generazionale anche aziendale, la conservazione di un complesso di beni evitando la loro disgregazione in ottica intergenerazionale, la protezione e sostegno di soggetti deboli o figli minori. Le richiamate esigenze possono presentarsi congiuntamente le une con le altre e trovare nel *trust* lo strumento giuridico unitario in grado di soddisfarle, grazie alla duttilità e poliedricità che lo caratterizzano, nonché per la capacità di adattarsi nel tempo alle evoluzioni dei fatti, caratteristica propria del *trust* e non presente in altri strumenti giuridici.

L'impiego del *trust* in sede di pianificazione patrimoniale trova ostacoli a causa della diffidenza delle persone verso uno strumento che si fonda su un concetto di proprietà che non è proprio del nostro ordinamento, ossia la proprietà "*finalizzata*" sui beni, fattispecie introdotta dagli articoli 2 e 11, Convenzione dell'Aja e che si aggiunge alla proprietà conosciuta dal codice civile. Ulteriore ostacolo

¹ Convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e loro riconoscimento, ratificata con L. 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.